



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 178**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Formaggio, Soranzo, Polato, Pavanetto, Razzolini, Andreoli, Ciambetti e Gianpiero Possamai

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1° febbraio 2023.

## **MODIFICHE ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"**

*Relazione:*

*Il comma 11 dell'art. 20 fa riferimento all'articolo 9, comma 2, in merito alle distanze dagli appostamenti: in realtà l'articolo 9 della LR 50/1993 è stato abrogato dal comma 1, articolo 10, LR n. 27/2017. Il riferimento corretto è l'articolo 8, comma 4 ter.*

*Il comma 11 dell'art. 20, così come scritto, non sembra distinguere le varie tipologia in essere: fisso, precario e temporaneo, pur trattandosi di tipologie diverse tra loro, anche per la forma di caccia che deve essere scelta dal cacciatore per il loro utilizzo (art. 19, comma 1, LR 50/93). Ciò ha portato a diverse interpretazioni normative più o meno restrittive con un diverso "trattamento" in relazione al territorio di appartenenza: si rende pertanto opportuno un chiarimento in tal senso al fine di evitare interpretazioni diverse che comportano un trattamento diverso dei cacciatori in relazione a dove praticano la loro attività.*

*Già la legge n. 157/1992, articolo 21, comma 1, lett. c) vieta l'esercizio venatorio all'interno degli istituti venatori di cui alle lettere a (oasi di protezione), b (zone di ripopolamento e cattura) e c-d (centri pubblici e privati di produzione fauna allo stato naturale). Lo stesso articolo di legge non fissa distanze tra questi istituti e gli appostamenti.*

*La caccia in forma vagante, e quindi da appostamento temporaneo, può essere svolta anche a distanza inferiore a 250 m dai sopraccitati istituti di protezione, oltre che dalle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie. Non si capisce pertanto perché la caccia da appostamento debba essere vietato a distanza inferiore a 250 m, considerando tra l'altro la maggiore possibilità di controllo e sorveglianza che può essere esercitata dalla caccia da appostamento.*

*Naturalmente il cacciatore dovrà esercitare l'attività avendo alle spalle i confini degli istituti di protezione e privatistici previsti dalla LR 50/1993.*

*La disciplina per il territorio lagunare vallivo, con riferimento alla caccia da appostamento fisso, non rientra tra le tipologie interessate dal comma 11, che infatti la demanda all'articolo 25, comma 1, e al regolamento di attuazione del PFVR.*

*Pertanto l'abrogazione del comma 11, dell'articolo 20 non avrà ripercussioni negative su questo delicato territorio in gran parte sottoposto a protezione e ove, pertanto, l'eliminazione delle distanze avrebbe potuto determinare un rilevante impatto sulle popolazioni faunistiche, con particolare riferimento alle specie ornitiche migratorie.*

*Rispetto al territorio lagunare vallivo, la soppressione delle distanze degli appostamenti dagli istituti di protezione e da quelli privatistici non comporta un impatto alle fauna selvatica, che in questi siti è rappresentata prevalentemente, o quasi esclusivamente, da specie cacciabili e ciò in considerazione delle loro finalità (ZRC, centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica, ove le specie prodotte sono rappresentate dalla lepre ed eventualmente da fagiano, che comunque non sono specie di interesse per chi pratica la caccia da appostamento in qualunque sua forma).*

*Nelle AFV e ATV, inoltre, è consentita la caccia e quindi l'applicazione della distanza dell'appostamento non risulta sicuramente motivata da esigenze di protezione faunistica.*

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 "NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO"**

**Art. 1**

1. All'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, N. 50 "Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio": *il comma 11 è soppresso.*

**Art. 2 - Norma Finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



## INDICE

Articolo 1 .....	3
Articolo 2 - Norma Finanziaria.....	3